



CONTRATTO DI SUB CONCESSIONE DI UN HANGAR PRESSO L'AEROPORTO D'ABRUZZO IN PESCARA DI xxx

Anno 2024 , addì 2 del mese di _____, tra le sottoscritte parti:

SOCIETA' ABRUZZESE GESTIONE AEROPORTI S.p.A., con sede in Pescara alla Via Tiburtina Valeria presso l'Aeroporto Civile, Cod. Fisc. e partita Iva 00335470688, nella persona del Direttore Generale Luca Bruni di seguito nel presente contratto denominata anche Società di Gestione/SAGA

E

xxxxxxxxxxx con, partita Iva xxxx rappresentata xxx in qualità di xxxx, di seguito nel presente contratto denominata anche ***** o sub concessionaria

PREMESSO CHE

1. SAGA è legittimata alla gestione dell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo in virtù di apposita convenzione trentennale con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), sottoscritta in data 14 giugno 2007 riguardante la concessione totale dell'Aeroporto d'Abruzzo per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali dell'Aeroporto d'Abruzzo, di seguito nel presente contratto denominata anche Convenzione;
2. SAGA, nella sua qualità di concessionario dell'Aeroporto d'Abruzzo, ha redatto il "Regolamento di Scalo", il cui scopo è quello di disciplinare le attività svolte in ambito aeroportuale in forza della Circolare ENAC APT-19 del 26 ottobre 2005;
3. SAGA, nella sua qualità di concessionario dell'Aeroporto d'Abruzzo, ha predisposto apposita Carta dei Servizi, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione;
4. E' intenzione di SAGA affidare a terzi la sub-concessione HANGAR destinato ad ricovero aeromobili di seguito per brevità "HANGAR" (art.45 bis cod. nav.) per una superficie di circa mq 2.000, che, sottoscritte dalle Parti, si allega al presente contratto sotto la lettera "A", per formare parte integrante e sostanziale;
5. A tal fine SAGA ha pubblicato, in data xxxxxxxxxx, AVVISO PER REPERIMENTO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI SUB CONCESSIONE DI HANGAR (AIRSIDE);
6. Nei termini fissati sono pervenute n. xxxx domande di partecipazione;
7. SAGA in data xxxxxxxxxx ha trasmesso "*Lettera di invito a partecipare alla gara informale avente ad oggetto la sottoscrizione di un contratto di sub concessione di Hangar presso l'Aeroporto d'Abruzzo in Pescara per operatori interessati*", con tutte le necessarie indicazioni per la presentazione dell'offerta, dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione;
8. In data xxxxxxxxxx il Consiglio di Amministrazione di SAGA ha deliberato la proposta di aggiudicazione in favore di ***** e, nelle more di tutte le verifiche, come attestato dal RUP;
9. La Sub-concessione è regolata, oltre che dalle previsioni contenute nel presente contratto, dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nonché dalle convenzioni in corso e da quelle che interverranno tra SAGA e l'Amministrazione dello Stato, in quanto incidenti sul presente rapporto.
10. ***** , presa puntuale visione del Regolamento di Scalo e della Carta dei Servizi, consapevole degli obblighi derivanti dalla legge e dalla Convenzione;



11. ***** è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia aeroportuale, di lavoro, sicurezza, commercio, sanità, ambiente, imposte, tasse e contributi, e ogni altra prescrizione normativa o regolamentare incidente sull'esercizio dell'attività di cui al presente contratto;
12. SAGA provvederà a chiedere a ENAC l'autorizzazione relativa alla presente sub-concessione come da disposizioni dell'Ente;

Tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1) –DENOMINAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI – CONDIZIONI GENERALI DELLA SUBCONCESSIONE

Nel testo del presente contratto le dizioni "Sub-concedente" e "Sub-concessionario" indicano rispettivamente la S.A.G.A. S.p.A., titolare delle concessioni in via diretta del hangar e la ***** alla quale l'hangar sono affidati in regime di sub-concessione d'uso.

***** è tenuta a sottostare alla disciplina aeroportuale e a rispettare rigorosamente le disposizioni specifiche emanate ed emanande da parte della Direzione Aeroportuale di giurisdizione e delle altre autorità competenti.

Il Ministero dei Trasporti – Enac – Polizia di Stato e la SAGA potranno chiedere l'allontanamento di quelle persone che, a loro insindacabile giudizio, non siano ritenute idonee, senza che ***** possa formulare alcuna richiesta di risarcimento.

Il personale operante presso lo scalo dovrà essere dotato di pass rilasciato da SAGA. I costi per il rilascio e per i corsi di sicurezza allo scopo necessari saranno a carico di *****.

***** si obbliga ad adeguarsi a tutte le normative e regolamenti nonché alle prescrizioni impartite dalle Autorità Competenti e da SAGA.

ART.2) –OGGETTO DELLA SUB-CONCESSIONE; ATTIVITA'.

Al fine di organizzare presso l'Aeroporto d'Abruzzo in Pescara l'attività di seguito descritta, SAGA sub-concede alla ***** che a tale titolo accetta:

- a) Hangar di xxx mq; come da piantina che si allega alla presente; di seguito indicato anche come "Hangar";

Il sub-concessionario all'interno delle aree sopra individuate potrà ricoverare aeromobili.

ART.3) –DURATA

Il presente contratto ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna del hangar con verbale. A tal fine contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di sub concessione viene redatto apposito verbale, congiuntamente sottoscritto tra le parti, di consegna del hangar e di inizio attività, anche ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 5.

Il presente contratto non potrà in ogni caso avere durata superiore a quella della Convenzione e, in ogni caso, il presente contratto si risolve di diritto in caso [ed alla data di] scadenza, revoca, decadenza o risoluzione anticipata della Convenzione.

ART.4) – CORRISPETTIVI – ONERI ACCESSORI

Quale corrispettivo della Sub-concessione di cui al presente contratto la Sub-concessionaria verserà:

- a) Canone per complessivi euro xxxxxxxxxxxx annui, più Iva come per legge.

ART.5) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione di tutti i corrispettivi (canone, spese generali) avverrà con cadenza mensile anticipata. Il pagamento dei corrispettivi deve essere versato entro e non oltre i primi 5 giorni del mese successivo, a mezzo di bonifico bancario, utilizzando le coordinate indicate da SAGA.

La cadenza di fatturazione sarà mensile (ultimo mese) con riferimento al mese solare e, pertanto, se necessario, sarà fatturato in pro quota il primo e l'ultimo mese di validità del contratto.

ART.6) MOROSITA' E MANCATI PAGAMENTI

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi rispetto al termine di cui all'articolo precedente, saranno dovuti da ***** gli interessi moratori, nella misura di legge, e questi decorreranno automaticamente – ex. art.4 del D.Lgs n. 231/2002 e successive modifiche – del giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

ART.7) OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA SUB-CONCESSIONARIA

***** si obbliga a:

- a. A munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento della propria attività;
- b. ad osservare tutte le norme ed i regolamenti relativi alla disciplina della propria attività ed a tenere indenne SAGA da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento comunque connessi con l'esercizio delle attività di ***** ;
- c. ad attenersi, nello svolgimento delle attività, a tutte le disposizioni tempo per tempo vigenti, previste da Leggi, Regolamenti ovvero disposizioni emanate dalle autorità competenti o dalla stessa SAGA, avendo dichiarato di essere a conoscenza dell'insistenza dell' hangar all'interno di una struttura aeroportuale;
- d. a rispettare tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia aeroportuale, di lavoro, sicurezza, commercio, sanità, ambiente, imposte, tasse e contributi, abbattimento delle barriere architettoniche, nonché di ogni altra prescrizione normativa o regolamentare incidente sull'esercizio dell'attività ed all'utilizzo del hangar;
- e. ad eseguire tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione del hangar e dei relativi impianti, garantendo la conservazione in modo da procedere alla relativa riconsegna alla scadenza per qualsiasi causa del presente contratto in condizioni d'uso identiche a quelle che saranno verificate all'esito della esecuzione dei lavori di cui alla precedente lettera a);
- f. a non svolgere, all'interno del hangar, attività diverse da quelle specificate nel presente contratto;
- g. a non eseguire modifiche e/o addizioni all'hangar ed ai relativi impianti senza l'autorizzazione scritta da parte di SAGA;
- h. a non arrecare alcun danno o intralcio al alcuno dei servizi aeroportuali;
- i. a provvedere a propria totale cura e spesa allo smaltimento dei rifiuti prodotti, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j. a curare la custodia, conservazione e manutenzione di quanto detenuto nell'hangar garantendo che tutto sia nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti;
- k. a rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'esercizio dell'attività in oggetto, dovesse a derivare a persone e a cose proprie, di SAGA o di Terzi, fermo restando che SAGA è pienamente sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che, per le stesse cause o circostanze, dovessero derivare a ***** , ai suoi dipendenti o a terzi.

- l. ad espletare l'attività contrattuale con dignità e decoro ed a mantenere eventuali beni consegnati in uso temporaneo in maniera ineccepibile;
- m. ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che avranno facoltà di accesso al sedime aeroportuale, le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene sul lavoro, nonché Leggi, Regolamenti ovvero disposizioni emanate dalle autorità competenti o dalla stessa SAGA, impegnandosi in particolare a trasferire a tutti coloro che lavorano per suo conto le informazioni di sicurezza relative ai rischi specifici del sedime aeroportuale.
- n. al rispetto degli obblighi derivanti dal Regolamento di Scalo e Manuale Aeroporto e ad attenersi alle particolari ordinanze emanate dalla locale Direzione Aeroportuale ENAC.
- o. assumere intera e diretta responsabilità di ogni danno che, per azione od omissione propria o dei suoi dipendenti, possa derivare all'Amministrazione, alla Sub-concedente od a terzi.
- p. a non mutare la destinazione d'uso dei beni ricevuti in concessione od introdurre modifiche agli stessi, che ne varino la consistenza, né eseguire opere e lavori, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Sub-concedente. Dovrà inoltre essere in possesso di valido certificato di prevenzione incendi in relazione alla specifica attività svolta e dovrà osservare, in ogni caso, tutte le disposizioni vigenti in materia antincendio e di evacuazione.
- q. non effettuare qualsiasi forma di pubblicità salvo se accordato da parte della SAGA.
- r. mantenere lo spazio assegnato in condizione di perfetta pulizia.

***** è responsabile dei rischi inerenti ai processi di raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività. ***** si impegna all'adozione di idonee procedure interne per la corretta gestione dei rifiuti. ***** si obbliga alla corretta gestione dei rifiuti in tutte le fasi, dalla presa in carico, all'effettivo smaltimento, garantendo di non incendiare i rifiuti e di espletare i controlli necessari affinché i quantitativi dei rifiuti prodotti dall'uso non siano ridotti mediante combustione. Infine, si impegna sin da adesso a manlevare SAGA S.p.A. per eventuali sanzioni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della non corretta gestione dei rifiuti di ***** .

ART.8) ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E MODIFICA DELLE AREE E DEL HANGAR

***** , provvederà a propria cura e spese all'allestimento del hangar.

Migliorie ed addizioni e qualsiasi intervento, anche temporaneo, eseguito da ***** nell'hangar dovranno essere preventivamente autorizzate da SAGA per iscritto.

Alla scadenza per qualsiasi causa del termine di efficacia del presente contratto SAGA avrà facoltà di acquisire le migliorie ed addizioni, ovvero le modifiche a qualsiasi titolo eseguite da ***** , senza alcun onere ovvero di pretendere la riduzione in pristino stato a cura e spese di ***** .

ART.9) CUSTODIA, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALI

***** si costituisce custode e depositario del hangar di cui al precedente art. 8 con tutti i conseguenti obblighi di legge.

SAGA non si costituisce, né può essere considerato in alcun modo depositario dei materiali, degli impianti, delle attrezzature e dei valori di ***** e, comunque, di quanto detenuto da ***** nel hangar, rimanendo la loro custodia, conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria a totale carico, rischio e pericolo di ***** .

ART.10) MODALITA', ATTREZZATURE ED ONERI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

Sono a carico di ***** tutti gli oneri di progettazione/allestimento/arredo dell'HANGAR, lavori edili/elettrici/idraulici, eventuali imposte/tasse per le insegne, badge personali, corsi PRM, pass



parcheggio e tutti gli oneri non espressamente indicati nel presente contratto come inclusi.

***** dovrà presentare un progetto relativo all'utilizzo degli spazi e relativi arredi, che dovrà essere approvato da SAGA.

***** dovrà provvedere a sua cura e spese alla pulizia del hangar e delle pareti interne e dovrà mantenere l'hangar in maniera ineccepibile sia per la pulizia che per l'ordine al fine di contribuire al massimo decoro dell'aerostazione passeggeri, oltreché al rispetto delle normative applicabili relative all'igiene e alla sicurezza.

***** inoltre dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idraulici/elettrici/meccanici (fino ai rispettivi punti di allaccio) e delle attrezzature.

ART.11) RISPETTO DELLE NORMATIVE INERENTI IL PERSONALE

Tutto il personale utilizzato a qualsiasi titolo da ***** dovrà essere in regola con le contribuzioni assicurative, previdenziali, con le norme sanitarie e dovrà essere retribuito regolarmente secondo il contratto di lavoro vigente nel settore.

***** , inoltre, è tenuta a provvedere, a sua cura e spese, e con totale esonero di SAGA da qualsiasi responsabilità al riguardo, all'osservanza delle vigenti leggi per le assicurazioni sociali del personale addetto ai lavori, nonché alla corresponsione dei relativi contributi obbligatori disposti dalla legge e dai regolamenti in vigore, conformandosi altresì alla eventuale futura normativa al riguardo.

***** comunicherà ad ogni effetto, per gli operatori che lavorano alle proprie dipendenze, il numero di polizza INAIL relativa ed esonera SAGA da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART.12) SINISTRI E ASSICURAZIONI

SAGA non sarà tenuta a risarcire a ***** alcun danno subito da persone o cose, di proprie di quest'ultima o di terzi, in conseguenza di azioni di fulmini, incidente aereo, incendio e/o di qualsiasi altro evento dannoso non imputabile a SAGA.

Saranno a carico di ***** gli oneri derivati da responsabilità civili e penali inerenti ed eventuali sinistri che rechino danni ai dipendenti stessi, e/o terzi, provocati direttamente o indirettamente dallo stesso personale dipendente o dai titolari di ***** o comunque da personale utilizzato da *****.

***** si obbliga a stipulare apposita polizza assicurativa RCT e incendio valida sullo scalo di Pescara, con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 senza franchigie che dovrà essere consegnata in copia a SAGA, unitamente alle quietanze di pagamento del premio.

La polizza assicurativa dovrà comprendere tra l'altro le seguenti specifiche garanzie:

- Per danni derivati da incendio e/o scoppio o qualsiasi altra causa, a persone e cose di spettanza dell'assicurato e/o dallo stesso detenute a qualsiasi titolo, nonché a terzi e/o a cose di loro proprietà;
- Per i danni all'hangar l'attività e a quanto in essi contenuto.

La polizza assicurativa dovrà indicare SAGA quale beneficiaria unica della polizza fino a concorrenza del danno, fermo restando l'obbligo di ***** di pagare i premi alle rispettive scadenze.

Resta tuttavia inteso che i massimali di polizza non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte di *****.

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Il mancato rispetto dei termini di consegna della polizza ovvero la difformità rispetto a quanto previsto dal presente articolo darà la facoltà a SAGA di considerare revocata e priva di ogni effetto legale l'aggiudicazione, con formale comunicazione, e nulla sarà dovuto a titolo di ristoro/risarcimento a *****.

Il mancato pagamento del premio alla scadenza e la mancata consegna delle quietanze di pagamento



del premio costituiscono grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del presente contratto.

***** esonera espressamente SAGA da ogni forma di responsabilità per danni comunque derivanti da fatto di terzi e per l'ipotesi di interruzione della fornitura, per cause a SAGA non imputabili, di energia elettrica, gas, reti idriche e linee telefoniche.

ART.13) DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto rigoroso divieto a ***** di subappaltare e/o comunque di Sub concedere a terzi in tutto o in parte, la gestione del servizio e/o del contratto, nonché di utilizzare l'hangar per usi diversi da quanto stabilito.

E' altresì vietato l'affitto di azienda o di ramo di azienda.

Le eventuali cessioni di azienda o di ramo di azienda dovranno essere previamente e formalmente sottoposte al consenso di SAGA, la quale si riserva la più ampia discrezionalità nel giudizio.

ART.14) PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione alla normativa vigente e con particolare riferimento al D.Lgs 81/08 al presente contratto ***** si obbliga di formare il proprio personale in relazione agli obblighi propri di rispetto normativo.

ART.15) ATTIVITA' DI CONTROLLO

Senza che ciò possa costituire motivo di esonero di responsabilità per ***** , questa ha l'obbligo di consentire l'accesso nel hangar affinché SAGA, anche a mezzo di propri incaricati, possa effettuare controlli in ordine a:

- a. alle condizioni igienico- sanitarie e di pulizia del hangar e di funzionamento degli impianti;
- b. allo stato di conservazione, di manutenzione nel hangar e degli impianti, nonché al loro perfetto funzionamento;
- c. alla esatta osservanza delle norme in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché delle prescrizioni impartite, con particolare riguardo alla disciplina relativa all'esercizio di attività all'interno del sedime aeroportuale.

A tal fine SAGA sarà tenuta, salvo i casi di urgenza, a dare a ***** il preavviso di ventiquattro ore e, comunque a eseguire i controlli limitando i disagi al normale svolgimento delle attività di ***** .

Ove a seguito delle verifiche effettuate si rilevino inadempimenti e/o carenze, salva l'ipotesi di cui al successivo art. 19, ***** sarà tenuta a corrispondere a SAGA, a titolo di penale un importo minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 5.000,00.

La penale sarà comunicata per iscritto tramite raccomandata o pec. Dal giorno del ricevimento della comunicazione ***** avrà tempo 15 giorni naturali o consecutivi per presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta, anche via fax o pec alla SAGA. Decorso tale termine, in assenza di controdeduzioni od in caso di rigetto delle stesse, la penale verrà addebitata nella prima fattura utile. In caso di mancato pagamento della stessa, SAGA potrà procedere con l'escussione della fidejussione di cui all'art. 16.

ART.16) GARANZIA FIDEIUSSORIA



A garanzia del pagamento dei corrispettivi e degli oneri accessori, nonché dell'esatto adempimento dei propri obblighi contrattuali ***** si obbliga a costituire e a consegnare a SAGA, entro e non oltre **30 giorni dalla data della firma del presente contratto** la fidejussione bancaria e/o assicurativa, comunque rilasciato da primaria compagnia nazionale, della durata minima di un anno per un importo pari al valore del canone annuale convenuto.

Le caratteristiche minime richieste per la suddetta garanzia sono le seguenti:

- escussione a prima richiesta scritta, senza eccezione alcuna;
- rinuncia al beneficio preventivo escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.c.
- rinuncia da parte dell'Istituto Bancario e/o dell'assicurazione ai termini posti nell'art. 1957 del C.c. per quanto attiene all'inizio o prosecuzione delle azioni giudiziali;
- foro competente in caso di eventuali controversie *****: Foro di Pescara.

***** , pena la risoluzione del presente contratto, prima della scadenza della garanzia dovrà consegnare a SAGA nuovo contratto di fidejussione per un eguale periodo e ciò fino alla naturale scadenza del presente contratto.

Il mancato rispetto dei termini di consegna della fidejussione ovvero la difformità rispetto a quanto previsto dal presente articolo darà la facoltà a SAGA di considerare revocata e priva di ogni effetto legale l'aggiudicazione, con formale comunicazione, e nulla sarà dovuto a titolo di ristoro/ risarcimento a ***** . Resta inteso che ***** rimarrà comunque sempre responsabile degli obblighi assunti anche oltre l'ammontare della cauzione costituita.

ART.17) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, PENALI

Fermo restando quanto previsto dall'art.12 (in caso di mancata consegna della polizza assicurativa) e dall'art. 16 (in caso di mancata consegna della garanzia fideiussoria) circa la revoca ed inefficacia della aggiudicazione, SAGA avrà la facoltà, in relazione alla natura e alla gravità degli inadempimenti contrattuali, di risolvere il presente contratto, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nel caso di:

1. Ritardato pagamento, anche parziale, dei corrispettivi ed oneri di cui all'art. 4, nei termini di cui all'art.5;
2. Violazione anche di uno solo degli obblighi di cui all'art.7;
3. Violazione degli obblighi di cui all'art.11;
4. Violazione dell'obbligo di pagamento del premio e di consegna della quietanza di pagamento del premio a SAGA, di cui all'art.12;
5. Violazione anche di uno solo degli obblighi di cui all'art.13;
6. Violazione degli obblighi di cui all'art.14;
7. Ostacolo o impedimento alle attività di controllo di cui all'art.15;
8. Scadenza, revoca o mancato rinnovo, o mancato reintegro della fideiussione di cui all'art. 16;
9. Mancato rilascio delle autorizzazioni da parte di ENAC sia con riferimento alla progettazione definitiva-esecutiva del hangar, sia con riferimento all'affidamento in sub-concessione, in favore di ***** ;
10. Violazione degli obblighi di conformità a legge degli impianti, arredi ed allestimenti del hangar;
11. Revoca e/o estinzione per qualsiasi causa e/o scadenza e/o perdita di validità delle licenze e/o autorizzazioni commerciali e/o altre autorizzazioni comunque prescritte dalle competenti Autorità, per l'esercizio delle attività svolte da ***** ;
12. Violazione accertata dalle competenti autorità, delle norme vigenti in materia tributaria, contributiva, fiscale, in materia di ambiente, sicurezza e salute sul lavoro;
13. Mancata regolare registrazione di incassi e/o irregolarità contabile-amministrativa accertate formalmente dalla SAGA e/o segnalate dalle competenti Autorità;
14. Assoggettamento della ***** a procedure giudiziali concorsuali od esecutive;
15. Condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante di *****

per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione di impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;

16. Mancata formazione del silenzio – assenso in ordine alla richiesta formulata da SAGA, ai sensi e per gli effetti ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011 ovvero sopravvenuto accertamento di pregiudizievoli nei confronti di ***** al riguardo.

In tali casi il contratto si risolverà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. su semplice dichiarazione scritta della SAGA, inviata a ***** tramite lettera raccomandata o pec, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

ART.18) RECESSO DELLA SUB CONCESSIONE

SAGA potrà recedere dal presente contratto, senza penali, né oneri indennitari o di altro genere, in qualsiasi momento, in caso di:

- Ragioni di forza maggiore, anche temporanea, o mutate esigenze nella dislocazione e ristrutturazione dei servizi nell'ambito dell'aerostazione, che determinino, tali ragioni ed esigenze, l'incompatibilità della permanenza del sub concessionario nelle aree sub concesse. In tali casi la SAGA si adopererà per verificare la possibilità di trasferimento dell'attività in altre aree eventualmente disponibili, fermo restando che, in mancanza di disponibilità di aree o per ragioni oggettive di impossibilità, la SAGA avrà facoltà di recedere dal presente contratto;
- Chiusura definitiva dello scalo all'attività commerciale;
- Revoca o risoluzione, anche parziale, della concessione di cui alla Convenzione stipulata tra SAGA ed Enac;
- In ogni altro caso di pubblico interesse.

Il recesso sarà comunicato dalla SAGA mediante raccomandata o pec, con indicazione del motivo o dei motivi.

In ogni caso ***** non avrà diritto ad alcun tipo di risarcimento o indennizzo.

ART.19) RESTITUZIONE DEL HANGAR – PENALI

Alla scadenza del termine di cui all'art. 3 ovvero, in caso di risoluzione o recesso, al ricevimento della comunicazione di cui, rispettivamente, all'art. 17 ed all'art. 18, ***** dovrà rilasciare in favore di SAGA l'hangar, liberi da cose e persone di sua pertinenza:

- nel caso di scadenza naturale della subconcessione, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno della medesima;
- nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

In caso di mancato spontaneo adempimento da parte di ***** alla riconsegna del hangar, SAGA avrà facoltà di darne comunicazione ad ENAC al fine di attivare le procedure di sua competenza per il rilascio coattivo.

Gli spazi dovranno essere riconsegnati liberi da persone e cose nel medesimo stato in cui si trovano al momento della redazione del verbale di cui all'art. 3, salva diversa indicazione da parte di SAGA.

Il sub concessionario è tenuto ad effettuare tinteggiatura delle pareti interne e la stuccatura delle stesse ove necessario, nonché il ripristino della perfetta funzionalità degli impianti e le opere civili necessarie alla piena e immediata riutilizzabilità del hangar, oltre alle opportune pulizie che si rendessero necessarie affinché l'hangar vengano riconsegnati in uno stato perfetto decoro.

In ogni caso ***** non avrà alcun diritto a compensi e/o indennizzi anche se relativi ad eventuali migliorie apportate all'hangar.

In qualsiasi caso di ritardo nel rilascio del hangar, ***** sarà tenuta a corrispondere a SAGA,



quale indennità di indebita occupazione, una somma pari all'ultimo canone corrisposto calcolato ai sensi del precedente articolo 4, maggiorato del (50%), diviso per 365, moltiplicato per ogni giorno di ritardo, a titolo di penale e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, anche relativo agli eventuali oneri sopportati da SAGA in caso di rilascio coattivo del hangar.

In caso di rilascio anticipato rispetto alla scadenza naturale, imputabile a ***** , questa sarà tenuta a corrispondere a SAGA, a titolo di penale il 10% dei canoni dovuti per il periodo successivo alla cessazione della sub concessione.

ART.20) TUTELA DEI DATI PERSONALI

In applicazione del D.Lgs n. 196/2003 con la sottoscrizione del contratto entrambe le parti si impegnano reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti contrattuali e comunque connessi con il presente atto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

ART.21) PERSONE RIDOTTA MOBILITA': OBBLIGO FORMAZIONE DEL PERSONALE

***** dichiara di esser a conoscenza degli obblighi formativi in merito all'assistenza ai Passeggeri Ridotta Mobilità, ai sensi del Regolamento Europeo e del Consiglio n. 1107 del 05/07/2006 e Gen. 02° emanata da Enac.

Si obbliga pertanto ad adoperarsi affinché tutto il personale partecipi ai corsi di formazione periodicamente organizzati, a qualsiasi titolo, nella sede del Gestore aeroportuale, sostenendo i relativi costi.

La società aeroportuale potrà chiedere in qualunque momento l'esibizione di documentazione comprovante la partecipazione ai suddetti corsi; il rifiuto e/o mancato adempimento verranno considerati quali adempimenti contrattuali.

ART.22) RICHIAMO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto, si richiamano le disposizioni del codice della navigazione, relative alle concessioni sul Demanio Aeronautico, e le norme contenute nella legge e nel regolamento sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili. Il presente contratto, in quanto disciplina le modalità e le condizioni alle quali è sottoposta la relativa Sub-concessione, non è vincolato alla legislazione sulle locazioni.

ART.23) CODICE ETICO E MODELLO D.LGS. 231/2001

Il Sub-concessionario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SAGA ex D. Lgs. 231/2001, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico, reperibile sul sito istituzionale, e comunque, tale da non esporre la Società aeroportuale al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Società aeroportuale a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 c.c..

Il Sub-concessionario si impegna, inoltre, a manlevare SAGA da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui sopra.

ART.24) CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra SAGA e ***** relative all'interpretazione e/o



esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Pescara.

Pescara li ////////////////

SAGA

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CALUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., 1 e 2 comma, vengono specificamente approvati:

- ART.1) DENOMINAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI – CONDIZIONI GENERALI DELLA SUBCONCESSIONE;
- ART.2) OGGETTO DELLA SUB-CONCESSIONE; ATTIVITA';
- ART.3) DURATA;
- ART.4) CORRISPETTIVI – ONERI ACCESSORI;
- ART.5) FATTURAZIONE E PAGAMENTI;
- ART.6) MOROSITA' E MANCATI PAGAMENTI;
- ART.7) OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA SUB-CONCESSIONARIA;
- ART.8) ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E MODIFICA DELLE AREE E DEL HANGAR;
- ART.9) CUSTODIA, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALI;
- ART.10) MODALITA', ATTREZZATURE ED ONERI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA';
- ART.11) RISPETTO DELLE NORMATIVE INERENTI IL PERSONALE;
- ART.12) SINISTRI E ASSICURAZIONI;
- ART.13) DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA E CESSIONE DEL CREDITO;
- ART.14) PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;
- ART.15) ATTIVITA' DI CONTROLLO;
- ART.16) GARANZIA FIDEIUSSORIA;
- ART.17) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, PENALI;
- ART.18) RECESSO DELLA SUB CONCESSIONE;
- ART.19) RESTITUZIONE DEL HANGAR – PENALI;
- ART.20) TUTELA DEI DATI PERSONALI;
- ART.21) PERSONE RIDOTTA MOBILITA': OBBLIGO FORMAZIONE DEL PERSONALE;
- ART.22) RICHIAMO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI;
- ART.23) CODICE ETICO E MODELLO D.LGS. 231/2001;
- ART.24) CONTROVERSIE.

Pescara li ////////////////

SAGA
